

Delibera n. 11/2017

**Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità.  
Adozione.**

L'Autorità, nella sua riunione del 25 gennaio 2017

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed in particolare il comma 3, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *“se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale”*, e lettera l);
- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, ed in particolare l'articolo 13, rubricato *“Atti di accertamento”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare l'articolo 37, comma 13, che attribuisce all'Autorità, in qualità di organismo di regolazione, il potere *“di effettuare controlli o di far realizzare controlli esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, le imprese ferroviarie per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile (...)”*, e comma 14;
- VISTI** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, ai sensi del quale l'Autorità, in qualità di Organismo di controllo, *“può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il*

*gestore dell'infrastruttura*", ed il regolamento attuativo adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

**VISTI** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, in qualità di Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del citato regolamento (UE) n. 181 del 2011, *"può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni"*, ed il regolamento attuativo adottato con delibera dell'Autorità n. 4/2015 del 20 gennaio 2015, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, e 15, comma 2;

**VISTI** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che l'Autorità, in qualità di Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del citato regolamento (UE) n. 1177 del 2010, *"può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali"* ed il regolamento attuativo adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, e 16, comma 2;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e s.m.i., ed in particolare l'articolo 4;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, adottato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;

**CONSIDERATO** che la normativa vigente sopra richiamata, delinea, in termini generali, la disciplina concernente le attività ispettive dell'Autorità;

**RITENUTO** opportuno disciplinare, con apposito regolamento, le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità, anche al fine di apprestare adeguate garanzie per i soggetti potenzialmente destinatari delle ispezioni;

su proposta del Segretario generale

## **DELIBERA**

1. È adottato il Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità, riportato nell'allegato "A" alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 25 gennaio 2017

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi